



ne per i sopravvissuti), - (queste quote sono aumentate di  $\frac{1}{3}$  per coloro che non hanno ricevuto indennità di licenziamento);

b) - parte variabile:

- per coloro che sono stati pensionati prima della istituzione del 30%: aumento del 60% della rendita di cui all'art. 52 del patto di lavoro, (dopo averla corretta in base all'articolo stesso se la liquidazione avvenne col vecchio Regolamento) fino al limite di £. 3.000. = mensili e del 20% sull'eccedenza.

- per coloro che sono stati pensionati dopo l'istituzione del 30% ma prima di quella del 70%:

aumento del 35% della rendita di cui all'art. 52 (fino al limite di £. 3.000 mensili e del 20% sull'eccedenza);

- per coloro che sono stati pensionati dopo l'istituzione del 70%;

aumento del 20% della rendita di cui all'art. 52. (Tali aumenti non sono capitalizzabili).

Il Consiglio inoltre, compenetrandosi della necessità di migliorare il tratta-